



COMUNE DI FILATTIERA

Provincia di Massa Carrara

ORIGINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL		N. 5
CONSIGLIO COMUNALE		
OGGETTO	Variante semplificata del Regolamento urbanistico art 30 della legge regionale 65/2014 – Adozione	

Il giorno **30 aprile 2015**, alle ore 20,30, nella sala delle adunanze del Comune di Filattiera, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica.

Presiede la Sindaca, Annalisa Folloni, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a), d. lgs 267/2000) il Segretario comunale, Pietro Paolo Buonocore.

Dei consiglieri comunali risultano presenti n. 10 e assenti n. 1

Annalisa Folloni	p		
Bardini Pierluigi	p	Olivieri Serena	p
Costa Gianroberto Stefano	p	Romiti Laura	p
Filippi Paola	a	Tonarelli Luciano	p
Longinotti Giovanni	p	Zammori Paolo	p
Marchetti Piero	p	Zani Massiliano	p

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Variante semplificata del Regolamento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale 65/2014 – Adozione ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale 65/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- il Consiglio Comunale di Filattiera ha approvato il Piano Strutturale con Deliberazione n. 35 del 19/12/2003;
- il Consiglio Comunale di Filattiera ha approvato il Regolamento Urbanistico con Deliberazione n. 32 del 30/12/2006;

Visto il DPGR 11 novembre 2013, n. 64/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005 , n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio” e in particolare l'art. 32, commi 1 e 2: “1. I comuni adeguano i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche del regolamento edilizio ai parametri e alle definizioni di cui al Capo II ed all'Allegato A del presente regolamento entro il termine perentorio di trecentosessantacinque giorni dalla entrata in vigore del medesimo ai sensi dell'articolo 35. Decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel presente regolamento sostituiscono i difformi parametri e definizioni dei regolamenti edilizi.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i comuni verificano la necessità di adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale e atti di governo del territorio ai parametri e alle definizioni contenuti nel presente regolamento e, ove tale necessità sussista, provvedono nel medesimo termine all'adozione di apposita variante di adeguamento”;

Viste le direttive formulate dall'A.C. riguardanti:

- non conferma delle aree “T” turistiche per le quali non sono state attuate le previsioni e dove non erano presenti specifiche richieste di insediamenti;
- rimodulazione delle aree edificabili ubicate nelle zone esondabili secondo i nuovi criteri individuati dallo “*Studio per la definizione del rischio idraulico nelle aree adiacenti il Fiume Magra*”, redatto dal Prof. Ing. Carlo Viti;
- riconsiderazione delle zone “C” di espansione che ricomprendono proprietà molto frazionate dove non è stato possibile concludere degli accordi per la redazione di lottizzazioni condivise;
- eliminazione delle aree a destinazione edificabile di cui i proprietari hanno fatto espressa richiesta scritta;
- rivisitazione di alcune zone “B” di completamento per rispondere alle richieste che risultano compatibili con le esigenze di sviluppo del territorio e con la presenza dei servizi e delle opere di urbanizzazione previste dalla vigente normativa;

Preso atto delle richieste pervenute dai parte della cittadinanza, di cui agli elaborati relativi alla Partecipazione a cui si rimanda, volte alla modifica del vigente RU;

Considerato che:

- il DPGR 64/R/2013 all'art. 32 stabilisce che entro trecentosessantacinque giorni dalla propria entrata in vigore - 14 maggio 2014 – è necessario adeguare i parametri urbanistici del Regolamento urbanistico vigente e le definizioni tecniche contenute nel Regolamento edilizio vigente. Decorso tale termine i parametri e le definizioni contenute nel Regolamento Regionale sostituiscono automaticamente i differenti parametri contenuti nel Regolamento urbanistico e nel Regolamento edilizio vigenti;

- l'adeguamento del Regolamento edilizio e la verifica degli strumenti urbanistici vigenti con relativo eventuale adeguamento devono realizzarsi pertanto entro il 14/05/2015;
- l'adeguamento del Regolamento edilizio e la verifica degli strumenti urbanistici con relativo eventuale adeguamento sono atti dovuti ai sensi di legge e risulta opportuno approntarli prima dello scadere del termine di cui al punto precedente al fine di garantire la dovuta armonizzazione dei regolamenti comunali;

VISTA la legge regionale 65/2014 e in particolare l'art. 216 "Unificazione dei parametri, delle definizioni e regolamento", che detta obbligo ai Comuni di provvedere ad adeguare gli Strumenti di Pianificazione territoriale e urbanistica ai contenuti del regolamento regionale nei termini e con le modalità in esso stabilite;

RILEVATO che è necessario adeguare l'art. 13 delle vigenti NTA del RU;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento della variante del Ru di cui si tratta, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 65/2014, è il Geom. Vilmo Giuli, Responsabile del Settore tecnico progettuale, e il garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art. 38 della stessa legge regionale, è il Geom. Pietro Simoncini, istruttore del settore tecnico progettuale;

CONSIDERATO che la variante del Ru consiste:

- nella rimodulazione delle vigenti previsioni del RU per ciò che concerne segnatamente i vincoli di natura idraulica gravanti sul territorio;
- nell'accoglimento di alcune richieste della popolazione conformi con le direttive politico-programmatiche della A.C. di Filattiera;

nell'adeguamento ai parametri e definizioni regionali del DPGR 64/R/2013 dei parametri e definizioni comunali;

PRESO ATTO del Titolo IX Capo I della legge regionale 65/2014, che disciplina le Disposizioni transitorie e finali, e nello specifico l'art. 228 comma 2 che detta le disposizioni transitorie per i Comuni: "dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati e per i quali sia scaduta l'efficacia delle previsioni ai sensi dell'art 55 commi 5 e 6, della L.R.1/2005", il quale dispone che fino all'adozione del nuovo Piano operativo e comunque entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale si procede:

all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art 224 e nelle more dell'adozione del nuovo piano, sono consentite le varianti di cui all'art 222 e le varianti semplificate al Ru di cui agli artt. 29, 30, 31 c. 3 e 35;

PRESO ATTO del Titolo IX Capo I della legge regionale 65/2014, che disciplina le Disposizioni transitorie e finali, e nello specifico l'art. 228 comma 2 che detta le disposizioni transitorie per i Comuni: "dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati e per i quali sia scaduta l'efficacia delle previsioni ai sensi dell'art 55 commi 5 e 6, della L.R.1/2005", il quale dispone che fino all'adozione del nuovo Piano operativo e comunque entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale si procede:

all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art 224 e nelle more dell'adozione del nuovo piano, sono consentite le varianti di cui all'art 222 e le varianti semplificate al Ru di cui agli artt. 29, 30, 31 c. 3 e 35;

RITENUTO CHE ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 65/2014 che il procedimento di **Variante al Regolamento Urbanistico di cui sopra rientra all'interno della tipologia "semplificata"** ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale 65/2014 e può essere adottata secondo i disposti di cui all'art. 32, in ossequio dell'art. 228, comma 2 e dell'art. 224 della stessa legge regionale 65/2014 e del Regolamento Regionale 64/R dell'11/11/2013;

RITENUTO che la variante del Ru in oggetto può essere considerata semplificata ai sensi dell'art. 30 c. 2 della legge regionale 65/2014 in quanto:

- non si incrementerà il dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e per UTOE, ma anzi quanto attualmente consentito sarà fortemente ridimensionato;
- gli standards previsti non verranno ridotti;
- le previsioni di cui alla presente variante ricadono all'interno del territorio urbanizzato, come definito all'art. 224 della L.R. 65/2014;
- la presente variante non comporta contestuale variante al P.S.;
- non saranno considerate le grandi strutture di vendita, ex art. 26, L.R. 65/2014;
- la presente variante sarà oggetto di monitoraggio, ex art. 15, L.R. 65/2014.
- che dopo l'adozione della presente variante sarà necessario approvare specifica variante al Regolamento Edilizio per armonizzare la regolamentazione comunale in attuazione del R.A. 64/R dell'11/11/2013.

DATO ATTO che la variante al RU di cui si tratta, come da relazione del responsabile del procedimento (all. B), non necessita:

di atto di Avvio del procedimento, di cui all'art 17 della legge regionale 65/2014, per quanto espressamente indicato all'art 16 c. 1 lett. e)

di essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) né a verifica di assoggettabilità, in quanto non costituisce quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA di cui agli allegati II, III e IV del D. Lgs. 152/2006, come disciplinato dall'art. 14 c. 3 della legge regionale 65/2014;

RITENUTO, per quanto illustrato in premessa nonché per i motivi dettagliati nella succitata relazione descrittiva, di adottare la variante di cui si tratta;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale,
- il "Regolamento per il conferimento di collaborazioni e di alcuni tipi di incarichi a soggetti esterni alla Amministrazione" allegato al vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi",
- l'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- l'articolo 3, commi 18, 54-57, 76-77 della Legge n. 244/2007;
- l'articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. 10/2014;
- il DPGR 64/2013;

- la L.R. 10/2014;
- il DPGR 64/2013;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 33/2013, lo schema del presente atto e la relativa deliberazione di Consiglio saranno oggetto di pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione "Albo Pretorio";

Con voti favorevoli n. 8 e 3 astenuti (consiglieri di minoranza)

DELIBERA

1. Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art 32 della legge regionale 65/2014, la variante semplificata del Regolamento urbanistico, costituita dagli elaborati sopra elencati nella versione del testo finale (allegati n. 10);
2. Di dare mandato al Responsabile del Settore tecnico progettuale ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i., a procedere a tutti agli adempimenti di cui alla legge regionale 65/2014;
3. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Vilmo Giuli;

Con voti favorevoli n. 8 e 3 astenuti (consiglieri di minoranza), di dichiarare la deliberazione che si propone immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere ai sensi di legge.

La Sindaca
Annalisa Folloni

Il Segretario Comunale
dott. Pietro Paolo Buonocore

Letto, confermato e sottoscritto

LA SINDACA

Annalisa Folloni

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Pietro Paolo Buonocore

PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, che si compone di n. ___ - pagine, ai sensi dell'art.124, d.lgs 267/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 3, d.lgs 267/2000.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI FILATTIERA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
VIA SANTA MARIA, 7 C.A.P. 54023
TEL. 0187/45731 FAX 0187/457328
- e.mail : v.giuli@comune.filattiera.ms.it

Relazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art 18 della legge regionale 65/2014.

OGGETTO: Variante semplificata del Regolamento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale 65/2014 – Adozione ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale 65/2014.

Il vigente Piano Strutturale è stato approvato con D.C.C. n. 35 del 19/12/2003, e pertanto è stato redatto sulla base della previgente legge regionale n. 5 del 1995, mentre il Regolamento Urbanistico è stato approvato con D.C.C. n. 32 del 30/12/2006, ai sensi della L.R. 1/2005.

Dalla data di approvazione del R.U. ad oggi sono mutate alcune situazioni che hanno reso necessaria una riconsiderazione circa alcune previsioni contenute nello stesso. Tale esigenza è conseguente soprattutto ai sopravvenuti vincoli sovraordinati volti alla salvaguardia del territorio dal punto di vista idrogeologico che impongono un ripensamento di alcune scelte precedentemente operate.

Visto che si doveva procedere con le modifiche anzidette, la precedente Amministrazione Comunale guidata dal Dott. Lino Mori, decise di rendere permeabile e condiviso il processo di formazione del nuovo RU mediante una serie di strategie "partecipative", di seguito descritte, a partire dalla D.G.C. n. 41 del 4/7/2012 con la quale si invitavano i cittadini (ex art. 13, DPGR 3/R del 9/2/2007) ad inviare loro proposte in merito alle scelte pianificatorie comunali.

Questa strategia, condivisa dall'attuale A.C. – guidata dalla Sindaca Annalisa Folloni - ha permesso di raccogliere numerose istanze provenienti dai cittadini che sono state ordinate, schedate e catalogate in apposito elaborato (*Rapporto degli esiti del processo di partecipazione e comunicazione*), direttamente collegato con la strumentazione urbanistica vigente, al fine di avviare il lavoro di valutazione in ordine a:

- coerenza e conformità con le disposizioni del P.S. e del R.U. vigenti;
- perseguimento della strategie politico-programmatorie della A.C.;
- opportunità e occasioni di miglioramento e qualificazione degli strumenti urbanistici vigenti.

Per quanto riguarda le linee politico-programmatiche della A.C., si dichiara che in data 21/9/2013 la precedente amministrazione ha chiesto ai tecnici incaricati della presente di procedere preliminarmente con una "variante di minima entità" e successivamente procedere con una variante generale all'Atto di governo del territorio. Ciò è stato confermato anche dall'attuale A.C.

Più precisamente le direttive formulate dalla A.C. per ciò che concerne la "variante preliminare" sono le seguenti:

- non confermare le aree "T" turistiche per le quali non sono state attuate le previsioni e dove non erano presenti specifiche richieste di insediamenti;
- rimodulazione delle aree edificabili ubicate nelle zone esondabili secondo i nuovi criteri individuati dallo "Studio per la definizione del rischio idraulico nelle aree adiacenti il Fiume Magra", redatto dal Prof. Ing. Carlo Viti;
- riconsiderazione delle zone "C" di espansione che ricomprendono proprietà molto frazionate dove non è stato possibile concludere degli accordi per la redazione di lottizzazioni condivise;
- eliminazione delle aree a destinazione edificabile di cui i proprietari hanno fatto espressa richiesta scritta;
- rivisitazione di alcune zone "B" di completamento per rispondere alle richieste che risultano compatibili con le esigenze di sviluppo del territorio e con la presenza dei servizi e delle opere di urbanizzazione previste dalla vigente normativa.

Nello stesso avviso pubblico di cui sopra, approvato dall'Amministrazione comunale, sono riportati ed esplicitati i sopracitati criteri che devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione delle manifestazioni di interesse.

Inoltre si precisa che l'A.C. ha promosso anche incontri con la popolazione durante i quali sono state descritte le finalità e le aspettative circa il nuovo strumento della pianificazione urbanistica e sono state ascoltate anche le richieste e le proposte provenienti da parte dei cittadini. In particolare questi incontri si sono svolti nelle seguenti date:

- 9/10/2013, in Loc. Filattiera;
- 11/10/2013, in Loc. Scorcetoli;
- 18/10/2013, in Loc. Serravalle.

In particolare l'istruttoria e i conseguenti criteri di valutazione delle manifestazioni di interesse presentate hanno atteso prioritariamente:

- a) alla coerenza con i contenuti, le finalità e i dimensionamenti del piano strutturale, con particolare riferimento agli obiettivi strategici definiti per i sistemi territoriali, nonché con le direttive, gli indirizzi di carattere strategico e le prescrizioni definite per le singole U.T.O.E. dei diversi sub-sistemi territoriali;
- b) al perseguimento di obiettivi ed azioni definite dall'A.C.;
- c) alla qualità urbanistica ed alla fattibilità dal punto di vista tecnico ed economico, degli interventi proposti, con particolare attenzione per i requisiti di sostenibilità insediativa e ambientale delle azioni previste;
- d) ai benefici pubblici contenuti nelle singole proposte, con particolare riferimento alla formazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e più in generale di spazi di pubblico di interesse generale da cedere gratuitamente al comune;
- e) alla risoluzione di problematiche di criticità e/o degrado;

f) ai tempi di realizzazione previsti, nonché alle modalità di attuazione con particolare riferimento per le azioni e misure di monitoraggio che si intendono effettuare nell'intero processo;

g) alla coerenza con i vincoli che gravano sul territorio e con le aree potenzialmente vulnerabili ambientalmente, con particolare riguardo al rischio idraulico.

Si precisa che, fondamentalmente, le richieste pervenute dai cittadini sono state suddivise in due macrocategorie: la prima relativa alle richieste inerenti "l'edificabilità dei suoli"; la seconda riguardante le richieste di inserimento delle aree in "zona agricola" e/o comunque in ambiti non edificabili.

Inoltre, il DPGR 64/R/2013 "*Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio*", impone ai comuni di adeguare i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche del regolamento edilizio ai parametri e alle definizioni indicate nel regolamento regionale entro il termine perentorio di trecentosessantacinque giorni dalla entrata in vigore del medesimo (termine ultimo il 14 maggio 2015); decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel regolamento regionale vanno a sostituire i difformi parametri e definizioni dei regolamenti edilizio comunale e dell'altra strumentazione comunale vigente.

Nello specifico è stato verificato se vi sia necessità di adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio ai parametri e alle definizioni contenute nel regolamento Regionale 64/R.

Dal raffronto delle definizioni emerge la necessità di eseguire specifica variante al Regolamento Urbanistico e al Regolamento edilizio vigenti, in quanto le definizioni e i parametri in questi contenuti non corrispondono alle definizioni e ai parametri definiti nello stesso Regolamento Regionale 64/R.

Valutata quindi, la necessità di provvedere a recepire i parametri e le definizioni del Regolamento Regionale 64/R all'interno del Regolamento Urbanistico e Regolamento edilizio vigenti per garantire l'armonizzazione dei regolamenti comunali alla Regolamentazione Regionale sovraordinata dovranno essere redatte specifiche varianti. In sintonia con quanto disposto dall'art. 106, comma secondo, della legge regionale 65/2014 alla variante al Regolamento Urbanistico seguirà variante al Regolamento Edilizio in modo da conformare i fra loro i Regolamenti comunali contenenti tali definizioni.

Quindi questa tipologia di variante è di solo carattere normativo (verrà infatti modificato l'art. 13 del RU) ed incide sulla Disciplina Generale.

Esaminata la legge regionale 65/2014 si riscontra che la stessa introduce più tipologie di varianti: le prime di regime ordinario e le seconde di regime semplificato.

Più esattamente l'art. 30, comma 2, precisa quando le varianti da adottare abbiano regime semplificato.

Il Titolo IX - Capo I della legge regionale 65/2014, disciplina le - Disposizioni Transitorie e finali - che i comuni possono applicare quando abbiano necessità di apportare specifiche Varianti al Piano strutturale e la Regolamento Urbanistico vigenti.

Nello specifico l'art. 228 comma 2 indica le regole comportamentali da tenere fino all'adozione del nuovo Piano operativo nei tre anni successivi all'entrata in vigore della stessa legge regionale, quando vi sia il caso di *"piano strutturale e regolamento urbanistico approvati ma per il quale sia scaduta l'efficacia delle previsioni ai sensi dell'art 55 commi 5 e 6, della L.R.1/2005"*.

Il caso sopra indicato identifica lo stato attuale in cui si trovano gli atti pianificatori e gestionali del Comune, pertanto in questa temporalità, sono consentite varianti semplificate al RU di cui agli artt. 29, 30, 31, commi 3 e 35; ma nelle more dell'adozione del nuovo piano" occorre però procedere *"all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art 224"*.

Quest'ultimo articolo precisa che *"... si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge"*.

Nel caso specifico il Piano strutturale vigente è stato approvato prima dell'entrata in vigore della legge regionale stessa, e quindi si considera il territorio urbanizzato tutta quella parte di territorio che non comprende aree a esclusiva o prevalente funzione agricola, in analogia a quanto definito dallo stesso art. 224 (si veda, a tale proposito, la Tav. n. 5 del Quadro Conoscitivo di cui alla variante).

La variante di cui in narrativa rientra sicuramente all'interno di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30 del nuovo disposto normativo regionale perché le modifiche previste ricadono all'interno del territorio urbanizzato, come sopra definito, e non comportano variante al P.S.; inoltre la variazione dei parametri urbanistici e edilizi è conseguente al recepimento delle direttive regionali al riguardo, come sopra più puntualmente precisato.

Visto quanto sopra, il sottoscritto dichiara che la variante da adottare è riconducibile alle disposizioni dell'art. 30, comma 2, L.R. 65/2014. A tal fine quindi, ai sensi dell'art. 228 comma 2 del medesimo disposto normativo, il Comune può adottare la variante di cui trattasi applicando le procedure di cui all'art. 32 della stessa legge regionale 65/2014.

Al fine della Partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione della Variante al Regolamento urbanistico, fin da ora il sottoscritto determina, in accordo con il Garante dell'Informazione e della partecipazione, che dopo l'adozione oltre alle pubblicazioni di rito entro i primi trenta giorni di pubblicazione si effettueranno incontri pubblici in modo da rendere permeabile il processo di formazione dell'atto finale da approvare.

L'art 16, comma 1, lett. e), L.R. 65/2014, specifica che le varianti semplificate al Regolamento Urbanistico non necessitano dell'Atto di Avvio del procedimento.

Inoltre la variante stessa secondo quanto disciplinato dall'art. 14, comma 3, L.R. 65/2014 non deve essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica, né a

verifica di assoggettabilità in quanto non costituisce quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale(VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA di cui agli allegati II, III e IV del D. Lgs. 152/2006.

Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento

CERTIFICA

- ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 65/2014 che il procedimento di **Variante al Regolamento Urbanistico di cui sopra rientra all'interno della tipologia "semplificata"** ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale 65/2014 può essere adottata secondo i disposti di cui all'art. 32, in ossequio dell'art. 228, comma 2 e dell'art. 224 della stessa legge regionale 65/2014 e del Regolamento Regionale 64/R dell'11/11/2013;
- con la presente variante non si incrementerà il dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e per UTOE, ma anzi quanto attualmente consentito sarà fortemente ridimensionato;
- gli standards previsti non verranno ridotti;
- le previsioni di cui alla presente variante ricadono all'interno del territorio urbanizzato, come definito all'art. 224 della L.R. 65/2014;
- la presente variante non comporta contestuale variante al P.S.;
- non saranno considerate le grandi strutture di vendita, ex art. 26, L.R. 65/2014;
- la presente variante sarà oggetto di monitoraggio, ex art. 15, L.R. 65/2014.
- che dopo l'adozione della presente variante sarà necessario approvare specifica variante al Regolamento Edilizio per armonizzare la regolamentazione comunale in attuazione del R.A. 64/R dell'11/11/2013.

Filattiera 23 Aprile 2015

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Vilmo Giuli

